DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE

Art. 1

Nuova disciplina delle attività portuali

L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresi' abrogati, a partire dal 31 luglio 1993, gli articoli 108, 109, 110, commi primo, secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116, comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1), 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima. La vigilanza sull'espletamento delle attivita' portuali di carico, scarico, trasporto, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle complementari ed accessorie, nonche' sull'applicazione della misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, e' esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle autorita' marittime. L'esercizio di attivita' portuali di cui al comma 2, espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo del compartimento marittimo. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro delle imprese o titolo equipollente per le imprese appartenenti agli Stati membri della Comunita' economica europea;

b) capacita' tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;

c) capacita' finanziaria e di capitale adeguata alla attivita' da espletare;

d) organico di lavoratori da assumere alle dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa. Le tariffe dei servizi e delle attivita' portuali sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 debbono comunicare, all'autorita' marittima o all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei confronti degli utenti, nonche' ogni eventuale e successiva variazione. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, l'impresa puo' avvalersi dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilita' temporanea o distacco. L'impresa autorizzata all'esercizio di attivita' portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente portuale o dall'autorita' marittima, deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorita' marittima, in relazione al volume

degli investimenti e delle attivita' da espletare. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che puo' essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorita' marittima sono tenuti a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata attuazione, non danno luogo al rinnovo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata allorche' venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'ente portuale ovvero l'autorita' marittima sono tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel settore. L'ente portuale o l'autorita' marittima possono rilasciare autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza, alle navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, previo versamento di apposita somma di denaro e di idonea cauzione, determinate dallo stesso ente portuale o dall'autorita' marittima in relazione alle attivita' da espletare.

Versione in vigore dal 20 aprile 1993, non più in vigore dal 19 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale
Estremi	Decreto-legge 19 aprile 1993, n. 111
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-lavoro-portuale-111-1993/art-1-nuova-disciplina-delle-attivita-portuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it